

DECRETO CORTE APPELLO N. 227/2022
 P.G. DECRETO N. 49/2022
 T.D.S. DECRETO N. 33/2022
 TRIB.NA DECRETO N. 222/2022
 CIRCOLARE N. 2/2022 P.R.NA



Corte di Appello di Napoli

Procura Generale di Napoli

Tribunale di Sorveglianza di Napoli

Tribunale di Napoli

Procura della Repubblica di Napoli

Oggetto: nuove misure in tema di emergenza epidemiologica da Covid - 19 in vigore dal 23 giugno 2022 ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

I Capi degli Uffici,
 il Procuratore Generale d'intesa con l'Avvocato Generale della Repubblica,
 tutti d'intesa con i Dirigenti amministrativi:

letto il d.l. 16 giugno 2022, n. 68, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" (G.U. Serie Generale n. 139 del 16.6.2022) e, in specie, l'art. 11 del citato d.l.¹,

¹Art. 11. Disposizioni urgenti sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie

1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) all'alinea, le parole «15 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;

2) il numero 1 e' abrogato;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole «15 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».

2. (omissis)

Art. 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) fino al ((30 settembre 2022)), per l'accesso ai seguenti mezzi

di trasporto e per il loro utilizzo:

1) ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 16 GIUGNO 2022, N. 68));

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

a sua volta recante "Disposizioni urgenti sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie" l'ordinanza del Ministero della salute del 15 giugno 2022, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (GU n.139 del 16-6-2022) ;

rilevato che, quanto agli obblighi del datore di Lavoro (Misure generali di tutela - d.l.gs. n. 81/08, art. 15), il datore di lavoro deve adottare, tra le altre, le seguenti principali misure generali di tutela: valutazione dei rischi; programmazione della prevenzione; eliminazione e/o riduzione dei rischi; controllo sanitario; rilevato che, quanto agli obblighi

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) fino al 30 aprile 2022, per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) fino al 30 aprile 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi; dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso. (26)

2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, e' fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Fino al ((30 settembre 2022)), hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalita' e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. (26)

3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

6. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3.

8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022.

(26) Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.

del datore di Lavoro e del dirigente (d.lgs. 81/08, art. 18), il datore di lavoro e il dirigente, in base alle attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, tra le altre incombenze, nominare il medico competente; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi; astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; aggiornare le misure di prevenzione; ritenuto, per l'effetto, che a questi Capi dell'Ufficio, di concerto con i Dirigenti amministrativi, competano l'adozione dei poteri propri al Capo dell'Ufficio con riguardo alla necessità di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, ivi comprese le aule di udienza, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento delle attività lavorative in questo Palazzo di Giustizia; ritenuto che tale obbligo persista anche con riferimento alla C.d. Piazza Coperta, che già nel Documento di valutazione dei rischi, a firma del RSPP come aggiornato alla data odierna è individuato come possibile luogo di assembramento, oltre che immediatamente prossimo a luoghi di lavoro ove è operante personale dell'Amministrazione della Giustizia; ritenuto che tale obbligo debba intendersi esteso non solo ai lavoratori operanti nel Palazzo di Giustizia ma anche a tutti coloro che, in quanto destinati a venire a contatto, nelle condizioni suddette, con i citati lavoratori, possono incidere sulle esigenze di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro che si sono dinanzi rammentate ed alle quali presiede il datore di lavoro ed il dirigente, tenendo conto dell'evoluzione del contesto epidemiologico;

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;

sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

DISPONGONO

a decorrere dal 23 giugno 2022 e fino al 30 settembre 2022 è obbligatorio l'uso dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (quanto meno dispositivi di protezione individuale - DPI - di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ossia mascherine chirurgiche, ferma la forte raccomandazione di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, come da reiterate indicazioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ai fini dell'accesso e della permanenza in questo Palazzo di Giustizia, nei luoghi di lavoro e nelle situazioni di seguito specificate:

- attività lavorativa a contatto con il pubblico;
- prestazione lavorativa svolta in stanze in comune con uno o più lavoratori;
- nel corso di riunioni in presenza;
- in ogni caso di formazione di file;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- nelle aule di udienza;
- in ogni altro caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente (anche bar interni, code per l'ingresso negli uffici), ivi comprese le zone di transito laddove si verifichino situazioni di affollamento che non consentono il mantenimento della distanza interpersonale (tipicamente gli sbarchi ascensori).

L'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie riguarda i magistrati professionali ed onorari (magistrati giudicanti e del pubblico ministero, GOP,

VPO e MOT); il personale dipendente dell'amministrazione giudiziaria (dirigenti amministrativi, direttori amministrativi, funzionari, cancellieri, assistenti, ausiliari, autisti, addetti all'Ufficio del processo); militari e forze di polizia (polizia giudiziaria, penitenziaria, polizia locale e, in generale, forze dell'ordine); i tirocinanti; i tecnici informatici e sistemisti; il personale tecnico convenzionato; tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i suddetti uffici giudiziari, anche sulla base di contratti esterni; il personale delle ditte affidatarie dei servizi di pulizia, manutenzione, ristorazione, intercettazione, ecc.; il pubblico, i visitatori, gli ospiti; i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia; partecipanti a convegni, congressi et similia.

Ai fini della tutela della salute dei lavoratori, si riafferma, altresì, l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, in specie all'interno delle aule di udienza, e l'obbligo di astenersi dall'accesso alla sede giudiziaria in presenza di sintomi sospetti della patologia, a tal fine conservandosi immutato anche l'impiego degli strumenti di rilevazione della temperatura corporea agli ingressi.

E' valutato altresì necessario mantenere le seguenti ulteriori misure:

- calendarizzazione delle udienze in maniera tale da consentire lo svolgimento del numero massimo delle udienze nel rispetto delle misure volte ad evitare affollamenti;
- limitazione delle capienze di aule e uffici secondo le indicazioni già fornite dai RSPP;
- divieto di assembramenti e distanziamento sociale;
- disponibilità di prodotti di sanificazione per le mani;
- cartellonistica informativa.

Si dispone altresì il permanere, con pari modalità e grado di efficacia, dei controlli agli ingressi in ordine all'impiego dei predetti dispositivi di protezione individuale.

Restano salve le ulteriori misure che ciascun datore di lavoro riterrà disporre all'interno dei propri Uffici in ragione delle peculiari caratteristiche dei relativi locali.

Si comunichi:

- al Presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli;
- ai Presidenti dei Tribunali del distretto;
- ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto;
- a tutti i Magistrati anche onorari in servizio presso la Corte di appello, la Procura generale, il Tribunale di sorveglianza, il Tribunale ordinario compresi gli uffici dei Giudici di Pace ricadenti nel relativo circondario, la Procura della Repubblica, per il tramite dei capi degli Uffici medesimi;
- ai Dirigenti amministrativi dei predetti Uffici Giudiziari per la partecipazione a tutto il personale amministrativo degli Uffici medesimi;
- ai Responsabili delle aliquote di Polizia Giudiziaria, anche per la partecipazione al personale dipendente;
- al personale di polizia giudiziaria distaccato e/o applicato;
- al personale tecnico informatico/sistemistico;
- al personale tecnico convenzionato.

Si comunichi, per quanto di competenza e per la partecipazione al personale dipendente preposto alla vigilanza ai varchi di accesso degli edifici giudiziari di Napoli:

- al Provveditore della Polizia penitenziaria;
- al Dirigente il Commissariato della Polizia di Stato;
- al Comandante il Reparto dei Carabinieri Servizi Magistratura; - al Comando Servizi Polizia Locale.

Si comunichi, altresì:


- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
- ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati degli altri Uffici del Distretto a cura dei rispettivi Presidenti dei Tribunali;
- al Direttore Generale per la Gestione e manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli;
- alla DGSIA - AL CISIA;
- al RSPP e ai Medici competenti;
- all'ANM sezione di Napoli;
- alle organizzazioni sindacali e alle RSU.

Si comunichi, per opportuna conoscenza:


- al Consiglio Superiore della Magistratura;
- al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
- al Prefetto di Napoli;
- al Questore di Napoli;
- al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comandante della Polizia Municipale di Napoli.

Napoli, 22 giugno 2022


Il Presidente della Corte di Appello




Il Procuratore Generale della Repubblica



Il Presidente del Tribunale di sorveglianza



Il Presidente del Tribunale di Napoli



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

